



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 163

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Vianello, Boron, Barbisan, Piccinini, Corsi e Cecchetto

**DISCIPLINA ACQUE METEORICHE: GESTIONE E INTERVENTI ATTI
A MITIGARE GLI EFFETTI DI SICCIÀ E PRECIPITAZIONI INTENSE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 ottobre 2022.

DISCIPLINA ACQUE METEORICHE: GESTIONE E INTERVENTI ATTI A MITIGARE GLI EFFETTI DI SICCIÀ E PRECIPITAZIONI INTENSE

Relazione:

Alla luce della ciclicità delle variazioni climatiche si rende necessario prevenire gli effetti della siccità e mitigare i danni causati da precipitazioni intense e violente che colpiscono i nostri territori. Considerando che l'acqua deve essere un bene da preservare ma al contempo da arginare, nel corso degli ultimi anni si è notato come le precipitazioni atmosferiche si stiano modificando, da frequenti e leggere a rade ed intense, spesso violente, capaci di rilasciare sottoforma di pioggia una quantità d'acqua enorme in tempi estremamente ristretti.

Gli effetti di questo cambiamento sono sostanzialmente due: lunghi periodi di siccità tra il susseguirsi di un evento meteorico e l'altro, e danni di grave entità a centri abitati, colture agricole, aree produttive e strutture, causati dall'enorme quantità d'acqua che cade al suolo, la quale non può pertanto essere incanalata, fatta defluire e avviata verso il mare da una rete idrica pensata per un clima diverso da quello attuale.

Le azioni da intraprendere per mitigare entrambi i problemi sono simili: trattenere più acqua possibile sul territorio rallentandone la corsa verso i canali, nonché agire attraverso il drenaggio dei fiumi, ormai insufficienti a raccogliere in tempi brevi le precipitazioni copiose. Risulta utile inoltre, intervenire anche nelle aree urbanizzate e produttive ponendo in essere scelte che portino alla realizzazione di opere finalizzate al trattenimento delle acque meteoriche, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parcheggi concavi allagabili, l'utilizzo di piastroni di copertura assorbenti e a lento rilascio per la realizzazione di marciapiedi, parcheggi, piste ciclopedonali, installazione di vasche di raccolta, utili come riserve d'acqua quali antincendio e autolavaggi. Si rende necessario quindi ripensare globalmente il concetto di canalizzazione delle acque. Infatti, se un tempo si riteneva ragionevole velocizzare il passaggio verso valle, in quanto gli alvei dei fiumi erano sufficienti al transito, ora risulterebbe viceversa appropriato trattenere più acqua possibile per più tempo possibile, in modo da ridurre la portata complessiva di un fiume. Di conseguenza, riducendo la quantità d'acqua che passa in un certo punto in un dato momento nei fiumi e nei canali, si eviterebbe di mettere in crisi tutto il sistema idrico dei bacini.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si deve ricorrere alla realizzazione di opere e aree atte ad immagazzinare per brevi periodi, o al contrario lunghi per scongiurare la siccità, grandi quantitativi d'acqua come golenature, wetland, bacini di fitodepurazione (utili anche per migliorare la qualità dell'acqua), servendosi all'occorrenza di cave dismesse. È infatti il caso di ripensare dopo 60 anni, all'eventualità di realizzare (o di tornare a utilizzare) dighe serbatoio, con l'intento di contenere acqua dolce e di produrre energia. Oggi le dighe in funzione sono tutte antecedenti agli anni 60 addirittura alcune risalenti agli anni 30 poiché proprio dal '63, ovvero dopo il disastro del Vajont, non si sono più realizzate, seppur il motivo di quest'ultima tragedia non fu l'opera in sé bensì il luogo geologicamente inadatto ad ospitarla.

Per tutti questi motivi, si ritiene opportuno intervenire con un'apposita modifica all'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, aggiungendo una specifica previsione alle funzioni attribuite alla Giunta regionale, riguardante la possibilità di realizzare per i motivi di cui sopra, opere e interventi finalizzati al risparmio idrico e al contenimento dei flussi nella rete idrografica, tra cui casse e bacini di espansione.

Concludono il testo la norma di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

DISCIPLINA ACQUE METEORICHE: GESTIONE E INTERVENTI ATTI A MITIGARE GLI EFFETTI DI SICCIÀ E PRECIPITAZIONI INTENSE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo la lettera f sexies) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunta la seguente:

"f septies) alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio idrico nei perduranti periodi siccitosi ovvero al contenimento dei flussi nella rete idrografica a seguito di precipitazioni meteoriche intense, quali le casse ed i bacini di espansione."

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3